

XV legislatura

A.S. 1270:

"Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione"

Marzo 2007
n. 34



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 3 (<i>Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97</i>).....	1
Articolo 4 (<i>Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena</i>).....	2

Premessa

Di seguito si esaminano le sole norme rilevanti per quanto di competenza

Articolo 3

(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

L'articolo prevede: al comma 1, lettera *a*), alla sostituzione di parte del secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, della legge indicata in rubrica, stabilendo che il termine entro cui deve concludersi il procedimento disciplinare decorra dalla data di ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il medesimo procedimento; al comma 1, lettera *b*), si prevede ad aggiungere all'articolo 5, comma 4 della legge indicata in rubrica, il comma *4-bis*, ivi prevedendo che la responsabilità per l'inerzia nell'attivazione o prosecuzione del procedimento disciplinare ricada in capo al soggetto preposto all'istruttoria ed in quelli chiamati a deliberare in merito, prefigurando così gli elementi che integrano la responsabilità amministrativa del funzionario per danno all'immagine dell'amministrazione.

La RT si limita ad affermare che la misura, nel prevedere la responsabilità erariale dei soggetti preposti all'istruttoria dei procedimenti disciplinari, è suscettibile di determinare maggiori introiti per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che la RT associa alla misura maggiori entrate eventuali, per effetto del dispositivo indicato all'articolo 5, comma 4-*bis*, della legge 27 marzo 2001, n. 97 - laddove è prevista la responsabilità amministrativa per danno all'immagine del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento disciplinare - sarebbe utile una valutazione, sia pure di massima, dell'entità di tali maggiori entrate, nonostante la obiettiva difficoltà di una stima di tal genere.

Articolo 4

(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena)

Il comma 1 provvede ad aggiungere l'articolo 154-*ter* al Capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ivi stabilendosi che l'onere di comunicare all'amministrazione o ente da cui il reo condannato dipende, ricada sull'ufficio di cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna o applicazione della pena alternativa ai sensi dell'articolo 44 del c.p.p.

La RT afferma che agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di comunicazione dell'estratto di sentenza della condanna dovrà farsi fronte facendo ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, inoltre, che, nell'eventualità tale obbligo sia

assolto utilizzando modalità telematica, il relativo onere ne risulterebbe eliminato "quasi del tutto".

Al riguardo, considerato che il dispositivo indicato al comma 1 stabilisce un obbligo di comunicazione aggiuntivo a carico dell'ufficio di cancelleria, prevedendone, espressamente, anche l'eventuale trasmissione con modalità telematica all'amministrazione interessata, e che la RT riferisce che, per tale adempimento, esso dovrà comunque avvalersi dei soli "ordinari stanziamenti di bilancio", si osserva, anzitutto, che la richiamata clausola di invarianza, per avere efficacia cogente, andrebbe espressamente inserita in norma.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si osserva che, pur ipotizzando la "sostenibilità" di tale onere a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'indicazione di un'attività amministrativa "aggiuntiva" per gli uffici giudiziari prefigura un fattore di spesa ulteriore, logicamente da ritenersi non scontato nella quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it